

**CONTROLLO**

## ***Prende forma la modifica della responsabilità dei sindaci***

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

### **Revisione legale: percorso di approfondimento**

Scopri di più

Il documento pubblicato sul sito internet della **Camera dei Deputati** – Servizio Studi – dello scorso 30.5.2024 conferma l'avvenuta **approvazione senza modifiche** da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29.5.2024, dell'AC 1276 che **modifica l'[articolo 2407, cod. civ.](#)**, in materia di **responsabilità dei componenti dei collegi sindacali** delle società di capitali, e del sindaco unico di Srl; il cuore della modifica consiste nella **sostituzione dell'attuale sistema** incentrato sulla **responsabilità solidale** dei sindaci **con gli amministratori** della società, con un sistema di **responsabilità** che viene parametrata e collegata (nella sua quantificazione) al **compenso percepito** dai sindaci per l'espletamento del loro incarico.

Il provvedimento si compone di **un unico articolo**, che è diretto a sostituire l'attuale testo dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), in materia di **responsabilità dei sindaci**. La Tavola che segue mette a **confronto** il testo vigente con quello novellato, alla luce di quanto approvato dalla Camera dei deputati.

#### **Testo vigente**

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

#### **Testo post riforma**

*Invariato*

***Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il***

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

*compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*

*Invariato*

*L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.*

Le modifiche consistono, quindi, nella completa **sostituzione del secondo comma** e nell'aggiunta di un **comma finale** che fissa un **termine di prescrizione** all'esercizio della azione di responsabilità contro i sindaci, rimanendo immutati, invece, **il primo e il terzo comma**, rispettivamente relativi:

- al **dovere di adempiere** con professionalità e diligenza ai propri doveri, alla responsabilità circa la **veridicità delle attestazioni** e all'obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui i sindaci hanno conoscenza nell'esercizio dell'incarico (comma 1) e;
- all'applicazione all'azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni in materia di **azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori** di società, ove compatibili (comma 3).

Come premesso, il **cuore della epocale riforma** si incentra perciò nel **nuovo testo del comma 2**, dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), che introduce un **sistema di perimetrazione della responsabilità** dei sindaci; una riforma copernicana che va – finalmente – a sostituire **l'attuale sistema** basato, invece, sulla **responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e/o le omissioni degli amministratori**, la quale vede i sindaci chiamati a rispondere solidalmente, laddove il danno non si sarebbe prodotto **se essi avessero vigilato secondo quanto previsto in forza dell'incarico assolto**.

La riforma, si diceva, è veramente dirompente (rispetto al sistema attuale), poiché il **novellato testo del comma 2**, chiama i sindaci – anche ove incaricati della revisione legale - a rispondere, al di fuori del caso del dolo, per una loro **condotta commissiva o omissiva** rispetto ai doveri prescritti dalla legge, nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, entro **un perimetro massimo proporzionale al compenso annuo percepito** dal sindaco stesso.

La riforma dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), **non modifica**, quindi, i **presupposti di innesco della responsabilità** dei sindaci, così come indicati al **comma 1**, in termini di c.d. “**responsabilità esclusiva**”, ossia quando si tratta dell'adempimento ai **doveri previsti dalla legge**, della veridicità delle attestazioni e della conservazione del segreto sui fatti e sui documenti; essa interviene, invece, rimuovendo l'assai più pericolosa forma di c.d. “**responsabilità concorrente**”,

ovvero quella di cui **all'attuale comma 2** che vede i sindaci responsabili **solidalmente con gli amministratori** per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. È questa, infatti, la circostanza che, in generale, più di tutte, ha generato **esperienze assai spiacevoli** nella pratica professionale in quanto, in questa fattispecie, l'evento dannoso è **conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori**, e ai sindaci viene imputato che essi avrebbero potuto, o dovuto, **prevenire o impedire tale** fatto nell'esercizio delle loro funzioni (**omessa vigilanza**). Sebbene per la configurazione di questo tipo di responsabilità sia **richiesta la prova dell'esistenza di un nesso causale** tra il **comportamento omissivo e il danno**, l'esperienza pratica e le posizioni assunte talora dalla giurisprudenza hanno reso tale profilo di responsabilità dei sindaci assai critico e, peraltro, **non soggetto a limiti di importo**.

Ebbene, il **nuovo comma 2 cancella questo sistema di responsabilità concorrente** – al di fuori dell'ipotesi del dolo - e introduce un sistema di perimetrazione **della responsabilità dei sindaci**. Il nuovo comma 2 si innesca ove i sindaci abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri, e limita la loro responsabilità a un **multiplo del compenso annuo percepito** dal sindaco.

La modifica normativa introduce, infine, un **ultimo comma all'articolo 2407, cod. civ.**, prevedendo un **termine di prescrizione di 5 anni** per esercitare **l'azione di responsabilità verso i sindaci** decorrente **dal momento del deposito della relazione dei sindaci** annessa al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno (trattasi della relazione ex [articolo 2429, cod. civ.](#)). La scelta di individuare **un unico termine** per l'azione di responsabilità avverso i sindaci, a fronte invece di diversi termini oggi stabiliti dal Codice civile a seconda del tipo di azione esercitata, **è stata motivata**, nella relazione illustrativa al provvedimento, con la necessità di **uniformare la disciplina** con quella prevista per i **revisori legali**, anche in considerazione del fatto che, non di rado, il collegio sindacale (o il sindaco unico della Srl), svolge anche la funzione di revisione legale. Infatti, **l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali** si prescrive, ex [articolo 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010](#), nel **termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al **termine dell'attività di revisione** cui si riferisce l'azione di risarcimento.

A questo punto, non rimane che **attendere il completamento** dell'iter parlamentare e la definitiva entrata in vigore della attesa novella legislativa.